

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

43° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 GIUGNO 1990

Presidenza del Vice Presidente SARTORI

### INDICE

**Disegni di legge in sede deliberante:**

«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
TANI (DC), relatore alla Commissione ..... 2

*I lavori hanno inizio alle ore 12,25.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS» (2279)**

(Discussione e rinvio)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS».

Ha facoltà di parlare il relatore alla Commissione.

**TANI, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame risponde all'esigenza di attribuire anche alle pensioni erogate dai fondi previdenziali previsti dall'articolo 4 della legge n. 544 del 1988 miglioramenti intesi a sanare, alla stregua di quelli concessi dalla stessa legge n. 544 ai titolari di pensioni a carico del regime generale dei lavoratori dipendenti, il recupero degli effetti speraquativi connessi al cosiddetto fenomeno delle «pensioni d'annata». L'articolo 4 della citata legge n. 544 recita: «Miglioramento delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale» - quelle attribuite al fondo per i dipendenti telefonici, quello per i dipendenti elettrici, al fondo per il personale di volo, a quello per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - «nonchè a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale».

Il provvedimento al nostro esame tende proprio a recuperare situazioni che in altro modo non avrebbero potuto essere sanate, per ristabilire l'equità in campo pensionistico, con una manovra limitata che peraltro non incide sul bilancio dello Stato, finanziandosi, come vedremo in seguito, attraverso riduzioni di oneri a carico dei fondi speciali, oppure con aumenti di aliquote contributive a carico degli iscritti ai fondi stessi.

I trattamenti pensionistici a carico dei fondi di previdenza sostitutivi ed integrativi del regime assicurativo generale gestiti dall'INPS sono stati già rivalutati con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 398, emanata in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 140 del 1985. La legge n. 398 intese far fronte alle sperequazioni lamentate dalle cosiddette pensioni d'annata con aumenti che tenevano conto della perdita di potere d'acquisto delle pensioni stesse, limitati, peraltro, da tetti in cifra fissa in analogia con quanto previsto dalla medesima legge n. 140 del 1985 per i miglioramenti attribuiti ai trasferimenti pensionistici a carico del regime generale. Con il disegno di legge al nostro esame si intende appunto dare attuazione all'articolo 4 della legge n. 544 del 1988 proprio per conseguire le finalità previste dal legislatore.

Il provvedimento consta di sette articoli. L'annessa relazione tecnica specifica in modo puntuale come si intenda far fronte agli oneri previsti. Per i fondi relativi ai telefonici, agli elettrici, al personale di volo, al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, il monte salari è stato stimato per ciascun anno rivalutando i rispettivi valori relativi al 1989 in base alle stesse percentuali adottate per le prestazioni. Nella relazione tecnica vengono indicati, poi, i differenziali di aliquota previsti per ciascuno di tali fondi.

Per il fondo relativo ai dipendenti dalle aziende private del gas, le maggiori entrate sono costituite da un minor onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 della legge n. 544, pari al 95 per cento dei maggiori esborsi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 del disegno di legge in questione.

Per il fondo relativo ai dipendenti delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si fa ricorso al minor onere derivante dall'applicazione dello stesso articolo 3 della legge n. 544, pari al 100 per cento dell'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 del provvedimento in questione.

Va infine considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, prevede, all'articolo 17, che i *deficit* del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo siano posti a carico dello Stato.

Ricordo infine che non sono ancora pervenuti tutti i pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi sul provvedimento in esame, ma si presume che non si possono supporre pareri contrari.

Quindi rimetto alla discussione le valutazioni espresse, invitando la Commissione ad una approvazione rapida di questa legge che è di grande rilievo perchè restituisce giustizia su un terreno in cui le pensioni «d'annata» avevano creato una sperequazione e un dislivello tra pari.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*I lavori terminano alle ore 12,30.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. SSA MARISA NUDDA**